



COMUNICATO UFFICIALE N. 467 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 239/A della F.I.G.C., inerente alla emanazione delle norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione Sportiva 2026/2027, per le Società della Divisione Serie B Femminile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 239/A

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento, relativi alla stagione sportiva 2026/2027, per le società della Divisione Serie B Femminile;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 27 aprile 2026;
- di intesa con i Vice Presidenti e sentiti i Presidenti delle componenti interessate;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento, relativi alla stagione sportiva 2026/2027, per le società della Divisione Serie B Femminile, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027 PER SOCIETA' DELLA DIVISIONE SERIE B FEMMINILE

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla FIGC.

La data di deposito telematico (apposizione della marca temporale) delle richieste di tesseramento presso la Divisione Serie B Femminile, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento, salvo i diversi termini di decorrenza del tesseramento previsti da norme federali.

Se si tratta di calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Divisione Serie B Femminile, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della stessa.

L'utilizzazione sportiva della calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95 delle NOIF.

1. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 delle NOIF, in ambito dilettantistico è consentito alle società e alle calciatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale, accordi preliminari dal **14 maggio 2026** e fino al **25 giugno 2026**, purché tali accordi non interessino società e calciatrici dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 25 giugno 2026 saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, di seguito riportati:

a) Calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento delle calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, fino al **12 maggio 2027**.

Le calciatrici tesserate come "giovani dilettanti", alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 *bis* delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027** e comunque, nel caso di calciatrice che in corso di tesseramento abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo, non prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto risolto.

Le calciatrici tesserate come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2027**.

b) Calciatrici "non professioniste"

Il tesseramento delle calciatrici "non professioniste" (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere richiesto:

- *dal 1° luglio 2026 al 31 marzo 2027.*

Le calciatrici tesserate come "non professioniste", alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 *bis* delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027** e comunque, nel caso di calciatrice che in corso di tesseramento abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo, non prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto risolto.

Le calciatrici tesserate come “non professioniste”, titolari di contratto di lavoro sportivo, alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2027**.

3. Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile e alla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle società partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono avvenire, nel rispetto degli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:

- *dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;*
- *dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026.*

L’accordo di trasferimento di una calciatrice, o la cessione del contratto di una calciatrice, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile ad opera della società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a società partecipanti al campionato di Serie B Femminile di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per società professionistiche.

4. Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti alla Divisione Serie B Femminile possono avvenire, nel rispetto degli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:

- *dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026;*
- *dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.*

L’accordo di trasferimento di una calciatrice, o la cessione del contratto di una calciatrice, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile ad opera della società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “giovane di serie” a società della Divisione Serie B Femminile

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane di serie” da una società professionistica a società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile, può avvenire, nel rispetto degli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:

- *dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026;*
- *dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.*

6. Trasferimenti temporanei di calciatrici “professioniste” a società della Divisione Serie B Femminile – Art. 103, comma 9, NOIF

Il trasferimento temporaneo di calciatrici professioniste a società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile, nel rispetto dell’art. 103, comma 9, delle NOIF, può essere effettuato:

- *dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026;*
- *dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.*

7. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis NOIF

La risoluzione consensuale per i trasferimenti a titolo temporaneo, per le calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle NOIF.

La calciatrice “giovane dilettante”, trasferita a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrata alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto delle tempistiche di cui al precedente punto 6, potrà essere nuovamente trasferita a società appartenente alla Divisione Serie B Femminile:

- entro il **30 settembre 2026**, se la risoluzione è avvenuta nel primo periodo di cui al precedente punto 6;
- entro l’**8 febbraio 2027**, se la risoluzione è avvenuta nel secondo periodo di cui al precedente punto 6.

Limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, la possibilità di un nuovo trasferimento – entro i termini di cui sopra – a Società appartenente alla Divisione Serie B Femminile, si applica anche alle calciatrici “non professioniste” comprese nei limiti di età di cui all’art. 100 delle NOIF, che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Il relativo accordo di trasferimento, o la cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile di ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

8. Richiesta di tesseramento calciatrici “professioniste” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento di calciatrici italiane e straniere che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 117, nel seguente periodo:

- *dal 1° luglio 2026 al 1° febbraio 2027.*

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 *quater* e dall’art. 95, comma 2, delle NOIF.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della Divisione Serie B Femminile (apposizione della firma elettronica) entro i termini sopra stabiliti.

Una calciatrice tesserata come “professionista” non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

9. Calciatrici provenienti/provenute da Federazione estera e primo tesseramento di calciatrici straniere mai tesserate all’estero

a) Calciatrici straniere provenienti/provenute da Federazione estera

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2027**, e schierare in campo calciatrici straniere, sia extra-comunitarie che comunitarie, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 40 *quater* delle NOIF. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile di acquisire a titolo temporaneo calciatrici provenienti da Federazione estera.

Le calciatrici tesserate a norma del presente punto 9, lettera a), possono essere trasferite o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 9, lett. a), il tesseramento di calciatrici extracomunitarie provenienti da Federazione estera, ai sensi dell'art. 40 *quater* delle NOIF, è gestito nel modo che segue:

- il trasferimento o lo svincolo delle predette calciatrici, nel corso della stagione sportiva 2026/2027, non consentirà alle società di tesserare una ulteriore calciatrice extracomunitaria proveniente/provenuta da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 *quater* delle NOIF;
- le calciatrici provenute da Federazione estera e svincolate in Italia potranno tesserarsi secondo quanto disposto al punto 2, del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento delle calciatrici che siano state tesserate per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 *quater* delle NOIF;
- le calciatrici provenute da Federazione estera, trasferite fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per le calciatrici italiane. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento delle calciatrici che siano state tesserate per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 *quater* delle NOIF.

Una calciatrice tesserata come "professionista" non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

b) Calciatrici straniere mai tesserate all'estero

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quater* delle NOIF, le calciatrici straniere, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai state tesserate per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della Divisione Serie B Femminile sono parificate, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, alle calciatrici italiane.

Le richieste di tesseramento, di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della FIGC presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica della Divisione Serie B Femminile, ai sensi dell'art. 40 *quater* delle NOIF.

Una calciatrice già tesserata come professionista all'estero non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, le calciatrici con cittadinanza britannica sono considerate cittadine di Paese non aderente alla UE o alla EEE e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 *quater* delle NOIF, i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile, di calciatrici cittadine di Paesi non aderenti alla UE o alla EEE.

Le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparate a tutti gli effetti a quelle comunitarie.

c) Calciatrici italiane provenienti da Federazione estera

Le società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2027**, di calciatrici italiane provenienti da Federazioni estere.

Tali richieste di tesseramento devono essere inviate, per via telematica, all'Ufficio Tesseramento della FIGC. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento della FIGC.

Una calciatrice già tesserata come professionista all'estero non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

10. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 101, comma 5, delle NOIF (conversione del trasferimento da temporaneo a definitivo)

Il diritto, previo accordo fra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici “giovani di serie” da società professionistiche a società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile:

- *dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026;*
- *dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.*

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici “giovani dilettanti” da società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile a società professionistiche:

- *dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026 (ore 20.00);*
- *dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00).*

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti” tra società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile:

- *dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026;*
- *dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.*

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti” tra società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile e della Lega Nazionale Dilettanti:

- *dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;*
- *dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026.*

b) Art. 107 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

Le liste di svincolo per calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti” con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile entro i seguenti periodi:

b1) Liste di svincolo:

- *dal 1° luglio 2026 al 23 luglio 2026.*

Il tesseramento delle calciatrici svincolate in questo periodo deve avvenire a far data dal **24 luglio 2026**.

b2) Liste di svincolo suppletive:

- *dal 1° dicembre 2026 al 15 dicembre 2026.*

Il tesseramento delle calciatrici svincolate in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2026**.

La data di deposito telematico - apposizione della marca temporale - delle richieste presso la Divisione Serie B Femminile, entro i periodi sopraindicati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza dello svincolo.

c) Art. 108 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le società possono convenire con calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste”, in assenza di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento presso la Divisione Serie B Femminile dovrà avvenire - a pena di nullità - entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2027**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza dal tesseramento a far data dal 1° luglio 2027.

d) Art. 116 delle NOIF

In caso di ammissione della società dal Campionato Serie B Femminile al Campionato di Serie A Femminile, la stessa è tenuta a comunicare alla Divisione Serie A Femminile Professionistica, a mezzo PEC, gli eventuali e diversi accordi conclusi tra le parti ai sensi degli accordi collettivi:

- dal giorno successivo al termine del Campionato di Serie B Femminile al 30 giugno 2026.

A tali accordi deve essere data attuazione mediante il deposito del relativo contratto professionistico da effettuarsi presso la piattaforma federale telematica:

- entro il 15 luglio 2026 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

e) Art. 117 delle NOIF

in caso di retrocessione della società dal Campionato di Serie A Femminile al Campionato di Serie B Femminile, la stessa è tenuta a comunicare alla Divisione Serie B Femminile, a mezzo PEC, gli eventuali e diversi accordi conclusi tra le parti ai sensi degli accordi collettivi:

- dal giorno successivo al termine del Campionato di Serie A Femminile al 30 giugno 2026.

A tali accordi deve essere data attuazione mediante il deposito del relativo contratto di lavoro sportivo da effettuarsi presso la piattaforma federale telematica:

- entro il 15 luglio 2026 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

11. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento di calciatrici “giovani”, “giovani dilettanti” e “non professioniste” in scadenza al 30 giugno 2027, è fissato nel periodo dal **14 maggio 2027** al **24 giugno 2027**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso la piattaforma telematica federale.